

REGOLAMENTO FONTUR

Disciplina dell'iscrizione e della contribuzione

(Regolamento n.1 del 2008)

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e la contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti cui si applicano i CCNL AICA e FEDERTURISMO - FONTUR, di seguito denominato fondo.

Articolo 2

1. Assumono la qualifica di iscritti del fondo i lavoratori dipendenti beneficiari ai quali si applicano i CCNL indicati all'Art. 1 del presente Regolamento ed i relativi datori di lavoro. Possono altresì essere iscritti i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni socie del Fondo o dalle relative organizzazioni territoriali.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, è obbligatoria l'iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. E' altresì consentita l'iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

4. Non è consentita l'iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, per i quali trova applicazione la normativa concernente la Qu.A.S.

5. L'iscrizione al fondo deve avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro costituiti prima del 15 gennaio 2007, l'iscrizione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2007. La cessazione dei rapporti di lavoro deve essere comunicata al fondo entro il mese successivo a quello di cessazione.

6. All'atto dell'iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a:
- quindici euro per i lavoratori assunti a tempo pieno;
- otto euro per i lavoratori assunti a tempo parziale.

7. L'iscrizione al fondo implica l'integrale accettazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

8. L'iscrizione al fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del fondo;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

Articolo 3

1. Il pagamento dei contributi, entro i termini e con le modalità previsti, costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni.

2. Il contributo annuale dal 1° luglio 2008 è pari a:

- centoventi euro, a carico del datore di lavoro per ciascun dipendente assunto sia tempo pieno che part-time.

3. Il contributo è pagato al fondo in un'unica rata annuale anticipata, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per i rapporti di lavoro costituiti dopo il 15 gennaio il contributo relativo alla prima annualità è calcolato pro quota, in ratei mensili, ed è versato unitamente alla quota di iscrizione.

Per i rapporti di lavoro costituiti prima del 15 gennaio 2007, considerata la fase di avvio del Fondo, ed in via del tutto eccezionale, la corresponsione del contributo annuale per l'anno in corso verrà effettuata in due tranche di pari importo, ovvero il 50% entro il 30 giugno 2007 ed il restante 50% entro il 30 settembre 2007; sono dovuti al fondo gli interessi di mora nella misura del 5% annuo.

4. L'assistenza sanitaria ha validità annuale. In caso di prima iscrizione, il diritto alle prestazioni decorre dal terzo mese successivo a quello di iscrizione e di effettiva contribuzione. Analoga decorrenza sarà applicata in caso di re-iscrizione successiva ad un periodo non coperto da contribuzione. Il diritto alle prestazioni non può avere, comunque, decorrenza antecedente al 1° luglio 2007.

Articolo 4

1. Con successiva disposizione regolamentare sarà disciplinata l'iscrizione di:

- altre categorie di lavoratori;
- coloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.

Articolo 5

Il presente regolamento potrà essere modificato dalle parti costituenti il fondo.

Approvato all'unanimità nel Consiglio Direttivo del 24 giugno 2008